

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 298

OGGETTO: Gara mediante procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari (sorveglianza non armata) per 3 anni.

Esclusione e annullamento dell'aggiudicazione definitiva in favore dell'Istituto SERENISSIMA VIGILANZA s.r.l. di Catania.

Aggiudicazione definitiva in favore dell'Istituto di vigilanza EUROPOLICE srl di Catania.
CIG 60865056D0

L'anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di MARZO presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;

VISTA la deliberazione n. 61 del 23 gennaio 2015, a cui si fa espresso rinvio, di indizione della gara mediante procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari (sorveglianza non armata) per 3 anni;

VISTA la deliberazione n. 1111 del 15 dicembre 2015 con la quale, per le motivazioni nella stessa contenute ed a cui si fa espresso rinvio, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata definitivamente la gara in oggetto in favore dell'istituto SERENISSIMA VIGILANZA s.r.l. di Catania, risultato migliore offerente, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006;

VISTO il ricorso presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo – pervenuto con atto acquisito al protocollo dell'Ente al n° 235 del 13/01/2016, da parte della società Europolice srl a mezzo dell'Avv. Nicolò D'Alessandro e dell'Avv. Lara Firrarello, avverso il citato provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 1111 del 15/12/2015 e di ogni altro atto e provvedimento allo stesso connesso;

VISTO, altresì, l'ulteriore ricorso presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo – pervenuto con atto acquisito al protocollo dell'Ente al n° 402 del 19/01/2016, da parte della società Nuova Invincibile srl di Aci Sant'Antonio (CT), a mezzo

dell'Avv. Marianna Capizzi e dell'Avv. Antonio Bivona, avverso il citato provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 1111 del 15/12/2015 e di ogni altro atto e provvedimento allo stesso connesso;

VISTO, infine, il ricorso incidentale presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo – pervenuto con atto acquisito al protocollo dell'Ente al n° 990 del 03/02/2016, proposto dalla società Europolice srl nei confronti della società Nuova Invincibile srl di Aci Sant'Antonio (CT);

PRESO ATTO che la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 ha nel frattempo avviato attraverso il sistema *AVCpass* messo a disposizione dall'ANAC, il procedimento di verifica in capo all'istituto di vigilanza aggiudicatario Serenissima Vigilanza srl del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara e dichiarati ai sensi di legge dal suo rappresentante legale al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione;

PRESO ATTO, in particolare, che la stazione appaltante ha richiesto, per il tramite della piattaforma *AVCpass* (richiesta di verifica n. 760513 del 8/1/2016) il rilascio di una certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la regolarità fiscale della società aggiudicataria ai fini di cui all'art. 38 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 163/2006;

VISTA, al riguardo, la certificazione elaborata in data 12/01/2016 ore 9:11, acquisita al prot. Cefpas n. 503 del 21/01/2016, da cui testualmente risulta che *"... la verifica di regolarità, effettuata alla data di elaborazione indicata, ha dato esito positivo – la posizione è risultata regolare"*;

PRESO ATTO, tuttavia, che la società ricorrente Europolice srl, con il suindicato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo – ha eccepito tra l'altro, la questione della irregolarità fiscale della Società SERENISSIMA VIGILANZA srl che, nell'istanza di partecipazione alla gara indetta da questo Ente, avrebbe reso una falsa dichiarazione in merito al possesso del requisito di cui all'art. 38 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 163/2006, essendo divenuto inoppugnabile e consolidato un avviso bonario, impugnato solo nella fase esecutiva (cartella di pagamento), per come risulta dalla sentenza della Commissione Tributaria di Catania n. 3696/4/2015;

RITENUTO, pertanto, che è stato necessario effettuare ulteriori accertamenti in merito;

RITENUTO di aver dovuto chiedere, *in primis* all'Agenzia delle Entrate di Catania, con nota n. 827 del 29/01/2016, di effettuare una verifica di regolarità fiscale alla data del 06/03/2015, ossia quella in cui il rappresentante legale della Società ha reso la dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il possesso del requisito in argomento;

VISTA la relativa nota di riscontro pervenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate di Catania, acquisita al prot. Cefpas al n. 1168 del 9/2/2016, che certifica l'esistenza a carico della società in esame di violazioni definitivamente accertate, riferite all'anno d'imposta 2010, per un debito di € 94.410,09;

RITENUTO, inoltre, di chiedere precisi chiarimenti al riguardo anche alla società Serenissima Vigilanza srl, con nota n. 1067 del 4/2/2016 valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 241/90 quale comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva;

VISTA la relativa lettera di riscontro pervenuta dalla società Serenissima Vigilanza, acquisita al prot. n. 1561 del 23/02/2016, cui si rinvia;

RITENUTI non esaustivi i suindicati chiarimenti forniti dall'aggiudicatario;

RITENUTO, pertanto, di aver dovuto chiedere sia all'istituto Serenissima Vigilanza -con nota n. 2283 del 2/3/2016- sia all'Agenzia delle Entrate di Catania- con nota n. 2284 del 2/03/2016- le seguenti ulteriori precisazioni:

- quale fosse l'atto di accertamento posto a base della cartella esattoriale n. 29320140028467443000 che, sulla base dei dati acquisiti, sembrava riferirsi ad avviso di liquidazione unico, anno d'imposta 2010, per un debito di € 94.410,09;

- se tale atto di liquidazione fosse stato o meno impugnato, con specificazione, in caso positivo, delle vicende giudiziarie relative a tale eventuale impugnazione;
- se, dopo la decisione della Commissione Tributaria relativa alla cartella di pagamento, la Società avesse presentato istanza di rateizzazione e gli esatti termini dell'eventuale beneficio accordato dall'Ente impositore;

PRESO ATTO dall'ultima certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, prot. Cefpas n. 2493 del 8/3/2016, nonché dagli ulteriori chiarimenti dati dalla Serenissima Vigilanza srl con nota prot. n. 427/16 del 4/3/2016, acquisita la prot. Cefpas al n. 2492 dell'8/3/2016, in risposta alla richiesta dell'Ente, che la società Serenissima Vigilanza:

- ha ricevuto un avviso bonario di liquidazione di € 94.410,09 per un debito riferito all'anno d'imposta 2010;
- ha presentato istanza di annullamento in autotutela, non esitata, ragion per cui la pretesa tributaria è stata iscritta a ruolo;
- avverso la cartella di pagamento ha proposto tardivamente ricorso n. 8751/14 – dichiarato pertanto inammissibile – dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Catania, definito con sentenza n. 3696/4/15 del 13/03/2015, depositata il 02/04/2015;
- il 6/3/2015, data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, era già a conoscenza sia della presentazione tardiva, quindi inammissibile, del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria sia della definitività della pretesa tributaria;

RITENUTO, pertanto, che l'irregolarità fiscale della società Serenissima Vigilanza fosse sussistente al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, nonché durante lo svolgimento della gara e fino a dopo l'ultima seduta di gara del 10/09/2015 nel corso della quale è stata predisposta, sulla base dei ribassi percentuali offerti, la graduatoria provvisoria delle offerte ricevute, avendo la Serenissima Vigilanza srl presentato istanza di rateazione del carico iscritto a ruolo, che non ha peraltro effetto retroattivo, solo in data 16/10/2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 163/2006 sono esclusi dalle partecipazione alle gare gli operatori economici che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

CONSIDERATO, che ai fini del comma 1 lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi a e 2-bis del DPR 602/1973, ossia diecimila euro;

RILEVATO che il rappresentante legale della società Serenissima Vigilanza ha autocertificato in termini puntuali ed impegnativi nella domanda di partecipazione alla gara presentata il 06/03/2015, di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

RITENUTO, pertanto, che il rappresentante legale della società Serenissima Vigilanza abbia reso una dichiarazione non veritiera, facendo, tra l'altro, venir meno quel rapporto di fiducia basato sulla presunzione della reciproca correttezza che deve sussistere anche nella fase precontrattuale;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, escludere la società Serenissima Vigilanza srl di Catania, per carenza del requisito di ordine generale ex art. 38 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 163/2006, con contestuale annullamento dell'aggiudicazione definitiva della gara e immediata decadenza dai benefici derivanti dal provvedimento di aggiudicazione;

RITENUTO, altresì, di dovere procedere alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), trovandoci al cospetto di dichiarazione non veritiera ed a fronte di un impedimento alla stipulazione del contratto di appalto chiaramente imputabile all'aggiudicatario, ai sensi di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti (art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006);

RITENUTO, infine, di procedere senza ritardo alla denuncia, ai sensi dell'art. articolo 331 del codice di procedura penale, alla competente Procura della Repubblica della dichiarazione non

veritiera resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale della società Serenissima Vigilanza srl di Catania;

RITENUTO, d'altra parte, al fine di individuare un nuovo aggiudicatario della gara in oggetto, di scorrere la graduatoria definitiva approvata con deliberazione n. 1111 del 15 dicembre 2015;

PRESO ATTO che l'operatore economico classificato al 2° posto della graduatoria definitiva è l'istituto di vigilanza EUROPOLICE srl di Catania, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 26,71% sui costi medi orari, previsti per il servizio di vigilanza armata e per i servizi fiduciari, posti a base d'asta;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare definitivamente la gara in oggetto in favore dell'istituto di vigilanza EUROPOLICE srl -Viale Vittorio Veneto 281, 95127 Catania P. IVA 05085400876;

RITENUTO che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, diventa efficace dopo la verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

RITENUTO che detta verifica, ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006, sarà effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per il tramite del sistema *AVCpass*;

RITENUTO che, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle leggi vigenti e fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale esito negativo dei controlli sull'aggiudicatario, il contratto, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, non può comunque essere stipulato prima del termine dilatorio di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.79 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la bozza di "Avviso di revoca aggiudicazione e nuova aggiudicazione" cui si rinvia, contenente tutti gli elementi e le informazioni sul procedimento di gara *de quo* indicati nel Codice dei Contratti Pubblici;

RITENUTO che il suindicato avviso sarà comunicato a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e sarà pubblicato secondo le modalità previste dagli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che dall'analisi di tutti gli atti del procedimento è stato accertato dalla Direzione che il presente procedimento di gara si svolge nel pieno rispetto della normativa vigente;

Il Funzionario istruttore che, visti gli atti d'ufficio, su disposizione della Direzione e sulla scorta dei documenti allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, propone il presente provvedimento deliberativo;

SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione per i motivi espressi in premessa

DELIBERA


1. Escludere per i motivi espressi in premessa, la società Serenissima Vigilanza srl di Catania, per carenza del requisito di ordine generale ex art. 38 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 163/2006, con contestuale annullamento dell'aggiudicazione definitiva della gara in favore dello stesso e l'immediata decadenza dai benefici derivanti dal provvedimento di aggiudicazione.
2. Procedere alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) della dichiarazione non veritiera resa dal rappresentante legale della società Serenissima Vigilanza srl di Catania e del conseguente impedimento alla stipulazione del contratto di appalto imputabile all'aggiudicatario, ai sensi di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti (art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006).
3. Procedere senza ritardo alla denuncia, ai sensi dell'art. articolo 331 del codice di procedura penale, alla competente Procura della Repubblica della dichiarazione non veritiera resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale della società Serenissima Vigilanza srl di Catania.

4. Procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva approvata con deliberazione n. 1111 del 15 dicembre 2015 e aggiudicare definitivamente la gara a procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari (sorveglianza non armata) per 3 anni in favore dell'**istituto di vigilanza EUROPOLICE srl -Viale Vittorio Veneto 281, 95127 Catania P. IVA 05085400876-** che ha offerto un ribasso percentuale pari al 26,71% da applicare sui costi medi orari, previsti per il servizio di vigilanza armata e per i servizi fiduciari, posti a base d'asta.
5. Subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, all'esito positivo della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario.
6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle leggi vigenti e fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale esito negativo dei controlli sull'aggiudicatario, il contratto, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, non può comunque essere stipulato prima del termine dilatorio di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.79 del D.Lgs. 163/2006.
7. Il presente atto è immediatamente esecutivo.


 IL DIRETTORE DEL CENTRO
 (Dott. Angelo Lomaglio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
NON FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/>
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarnera) 	

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
NON FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/>
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano) 	

Il funzionario istruttore
 (Dott.ssa M. Caterina Leina) 

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
 Dott.ssa Mariassunta Saia
 giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015

